

Milano, 31 marzo 2020

Inviata a mezzo e-mail all'indirizzo:
dt.direzione4.ufficio6@mef.gov.it

Spett.le
Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione IV – Ufficio VI
Via G.B. Martini 3
00198 Roma

Prot. n. 20/20
SG

Oggetto: Risposta di Assosim al documento di consultazione “*Schema di regolamento recante norme in materia di Comitato FinTech e sperimentazione FinTech, in attuazione dell’art. 36, commi 2-bis e 2-octies del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58*”

Ringraziando per l’opportunità concessa di partecipare alla consultazione in oggetto, ASSOSIM, previo confronto con le proprie associate, formula le considerazioni di seguito riportate.

Domanda 1

Si ritiene che le attribuzioni del Comitato consentano a tale organo di sostenere lo sviluppo del FinTech? Tenendo conto della normativa che istituisce il Comitato, quali ulteriori attività si ritiene che il Comitato possa svolgere per promuovere il FinTech?

Riteniamo importante, fin da questa prima fase del progetto nazionale, che al Comitato FinTech sia attribuita anche la possibilità di concludere accordi di collaborazione con altre autorità o *network* di autorità impegnate nella sperimentazione FinTech.

Nella prospettiva, già delineata dalla Commissione europea, di giungere alla creazione di una *sandbox* a livello UE, consideriamo fondamentale che le autorità si confrontino al fine di condividere le esperienze e gli orientamenti in via di adozione, favorendo sin da subito lo sviluppo di un piano di gioco condiviso.

Domanda 3

Quale delle due opzioni b1) o b2) si ritiene preferibile? Alla luce di quali motivazioni si ritiene più opportuna l'una anziché l'altra opzione?

Riteniamo preferibile l'adozione dell'opzione b1), proposta all'art. 6, comma 1 dello Schema di regolamento, che consente l'accesso alla sperimentazione anche in ragione degli elementi di novità che l'attività presenta e dei possibili impatti della stessa sulla regolamentazione di settore e non solo perché l'attività richiede la possibile disapplicazione di una disposizione, un orientamento di vigilanza o altro atto a carattere generale. In tal senso si guarda con interesse all'esperienza offerta dalle sperimentazioni in corso nel Regno Unito, dove la disapplicazione delle norme si affianca già ad altri strumenti pregevoli quali, a titolo esemplificativo, l'assistenza individuale nell'interpretazione della disciplina applicabile; la rinuncia formale, a fronte degli impegni assunti dall'impresa, all'esercizio dei poteri sanzionatori da parte dell'Autorità; la prestazione sin dalla fase di progettazione di un servizio di consulenza informale alle imprese sulle conseguenze regolamentari di talune scelte imprenditoriali.

Domanda 4

Si ritiene opportuno far accedere alla sperimentazione anche operatori del settore FinTech di cui all'art. 5, comma 2, lett. d) che non abbiano sede legale, direzione generale o sede secondaria, in Italia? (cfr anche art 7, comma 2).

Crediamo che l'imposizione, tra i pre-requisiti di ammissione alla sperimentazione, della presenza di una sede legale, una direzione centrale o una sede secondaria in Italia rischi di vanificare uno degli obiettivi principali della norma primaria cioè quello di attrarre un ampio numero di imprese estere nel territorio nazionale (difficile, infatti, pensare che operatori stranieri in fase di start-up abbiano già una sede in Italia).

Un ragionevole compromesso potrebbe essere rappresentato, a nostro modo di vedere, dalla previsione di un obbligo di apertura della sede in Italia al momento dell'ammissione alla sperimentazione; condizione che giustificerebbe maggiormente lo sforzo organizzativo ed economico richiesto alle aziende straniere partecipanti.

Domanda 8

Tenendo in considerazione il vigente quadro normativo, si condivide il perimetro dei poteri che la singola Autorità può esercitare per favorire la sperimentazione? Si ritiene

che le casistiche individuate ai fini della revoca siano sufficienti a mitigare i rischi connessi alla sperimentazione?

La formulazione dell'art. 14, comma 1 dello Schema di regolamento, con l'espressione "può", sembrerebbe attribuire un'eccessiva discrezionalità alle Autorità, la quale, in linea di principio, si estenderebbe sino a includere la possibilità di disapplicare, alle aziende che entrano in sperimentazione, le deroghe e/o le altre misure incentivanti.

Il rischio è quello di veder sminuito il senso della norma primaria, perché la necessità di ricerca, prove, test, possibilità di errore che il concetto di sperimentazione porta con sé deve necessariamente essere caratterizzata (almeno per il tempo concesso in sperimentazione) da deroghe e/o misure incentivanti.

Riteniamo pertanto opportuno che, per coerenza con le disposizioni di cui al precedente art. 6 dello Schema di regolamento, tutte le imprese aventi accesso alla sperimentazione possano godere di deroghe, riservando eventualmente alle Autorità la possibilità di limitarne caso per caso l'estensione, ma non l'applicazione in concreto.

Domanda 9

Si condivide la disciplina ipotizzata in merito alla gestione della fase di uscita dalla sperimentazione? Si condividono le condizioni previste per la concessione del periodo di proroga?

In relazione alla durata della sperimentazione, sarebbe auspicabile introdurre la possibilità per l'Autorità pertinente, che monitora l'andamento della sperimentazione ai sensi dell'art. 16 dello Schema di regolamento, di rivalutare il termine della sperimentazione, accordato in fase di ammissione dell'impresa, in funzione anche dei risultati raggiunti: quando essa valuti che una nuova impresa ha raggiunto dimensioni congrue, quest'ultima dovrebbe perdere il beneficio della sandbox per evitare possibili distorsioni della concorrenza.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

